

Ateco 2025: i condizionamenti sull'attività verso l'Inps

Con la circolare n. 71 pubblicata il 31 marzo, l'INPS ha fornito istruzioni operative ai datori di lavoro, ai committenti e ai professionisti iscritti alla Gestione separata dell'Istituto sulla classificazione delle attività economiche a seguito dell'adozione dal 1° aprile 2025, della **nuova classificazione ATECO 2025** predisposta dall'ISTAT.

Con l'occasione è reso noto anche l'aggiornamento del "Manuale di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali in base all'articolo 49 della legge 88/1989", che verrà reso disponibile dopo la pubblicazione della circolare in commento.

L'Istituto ricorda innanzitutto che l'ATECO è la **classificazione** delle attività economiche adottata dall'ISTAT per finalità statistiche e rappresenta la versione italiana della nomenclatura europea **NACE** (Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne), che consiste in un sistema di classificazione delle attività economiche nella Comunità europea.

Dopo il processo di aggiornamento da parte dell'ISTAT, la circolare in commento evidenzia che dal **1° gennaio 2025** è entrata in vigore la nuova classificazione ATECO 2025, operativa dal **1° aprile 2025**, e che costituisce la versione nazionale della classificazione europea di riferimento NACE rev 2.1, adottata con regolamento delegato (Ue) 2023/137 della Commissione.

Ciò premesso, l'INPS rende noto sia l'aggiornamento della "**Procedura Iscrizione e Variazione azienda**", sia la possibilità dal 1° aprile di assegnare il codice ATECO 2025 alle **nuove matricole aziendali** richieste dai datori di lavoro

in caso di **inizio attività con dipendenti**, con la conseguente attribuzione del codice statistico contributivo (CSC) per la loro classificazione in uno dei settori di attività ai sensi dell'art. 49 della L. 88/1989.

Possono quindi distinguersi diverse situazioni. In particolare, per le nuove iscrizioni con data inizio attività successiva al 31 marzo 2025, i datori di lavoro devono indicare il **codice ATECO 2025** rilasciato dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura (CCIAA) o risultante dall'attività di riattribuzione del precedente codice ATECO 2007 effettuata dalla stessa.

Invece, se al momento dell'iscrizione il datore di lavoro dispone soltanto del codice ATECO 2007 la procedura – per perfezionare l'iscrizione e permettere l'adempimento degli obblighi contributivi – consente di inserire il **codice ATECO 2007** proponendo il corrispondente codice ATECO 2025.

È il caso, ad esempio, delle imprese costituite prima del 1° aprile 2025 e che assumono dipendenti successivamente a tale data e alle quali non sia ancora stato riattribuito da parte della CCIAA il codice ATECO 2025.

Se si tratta di matricole attive iscritte in data antecedente al 1° aprile 2025, nella circolare in commento si sottolinea che l'Istituto provvederà progressivamente ad **assegnare** il nuovo codice ATECO 2025 corrispondente all'attività economica esercitata, anche in base all'attività di riattribuzione effettuata dalla CCIAA, eventualmente riallineando eventuali difformità con quanto indicato nella posizione contributiva.

Per quanto concerne le variazioni, l'INPS precisa che al momento la richiesta di **variazione contributiva** comporterà l'attribuzione **provvisoria** di un codice ATECO 2025 sulla base del corrispondente codice ATECO 2007, presente nell'archivio anagrafico. Tale attribuzione sarà suscettibile di **consolidamento** una volta completata la fase di

riattribuzione.

Sempre con riferimento alla classificazione ATECO 2025 e data la crescente rilevanza delle **attività di consulenza** di vario tipo, l'INPS ha provveduto a istituire il nuovo **CSC 70713** (avente le stesse caratteristiche del CSC 70708). Il nuovo codice ha il seguente significato:

- 7 Terziario (commercio, servizi, professioni, arti);
- 07 Attività varie (terziario, professionisti e artisti, ecc.);
- 13 Attività di consulenza.

Di conseguenza, dal **1° aprile 2025** le matricole aziendali che hanno i codici ATECO riferiti a tale attività sono classificati con il CSC 70713.

L'INPS si sofferma poi sui soggetti iscritti alla Gestione separata. In particolare, i committenti dovranno inserire nei flussi **UniEmens** trasmessi dal 1° aprile 2025 (anche se riferiti a periodi antecedenti) il codice ATECO 2025 nel campo "codice Istat".

La procedura di iscrizione è inoltre aggiornata con i codici ATECO 2025 per i **professionisti** che si iscrivono per la prima volta alla Gestione separata dal 1° aprile. Invece, per i soggetti già presenti negli archivi gestionali al 31 marzo 2025, la classificazione attualmente esistente nella sezione anagrafica resta valida fino alla lettura di eventuali variazioni presso l'Anagrafe tributaria o attraverso un processo di ricodifica.

Per quanto concerne, infine, gli **artigiani** e i **commercianti**, l'aggiornamento delle procedure relative alla gestione dei codici di classificazione delle attività economiche (che permette l'acquisizione dei codici di classificazione ATECO 2025) verrà comunicato con successivo messaggio.

Sul sito istituzionale Istat sono state pubblicate la struttura (codici e titoli) di ATECO 2025, le note esplicative e la tavola di raccordo tra ATECO 2025 e Ateco 2022.

Potete trovare queste informazioni al seguente link: [Documentazione tecnica e classificazioni – Istat](#)

(MF/ms)